

DeA

Demografici Associati



Statuto

Versione 8 giugno 2018

Principi

Articolo 1

E' costituita una Associazione di Ufficiali di Stato Civile, Ufficiali di Anagrafe, Ufficiali Elettorali ed in generale di operatori dei Servizi Demografici, con sede in San Giuliano Terme (PI) Largo Shelley n.26, con il nome di "Demografici Associati".La sede operativa sarà individuata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione persegue lo scopo di contribuire e migliorare tutti gli aspetti della relazione tra persona e lavoro, favorendo attivamente lo sviluppo culturale e professionale di chi nei vari Enti opera direttamente per questo obiettivo.

In particolare mira a essere:

- motore di sviluppo della professionalità di soci e associati, quale presupposto per il successo degli Enti di appartenenza e per la crescita delle persone che vi lavorano;
- fonte di servizi professionali, interpretando le specifiche necessità di soci e associati, nel rispetto di quanto precisato all'articolo 4;
- organismo promotore di alleanze tra enti e associazioni che valorizzino il sistema persona - lavoro a livello nazionale e internazionale;
- partner riconosciuto dalle istituzioni come soggetto deputato ad analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, nonché ad anticipare e proporre soluzioni efficaci, coerenti, competenti, tempestive e aperte.

Articolo 2

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo I Cap.III del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Gli iscritti all'Associazione sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

L'Associazione non ha fini di lucro, e agisce in modo autonomo e indipendente da qualsiasi organismo politico, economico, sindacale e imprenditoriale.

L'Associazione aderisce all'Associazione Europea degli Ufficiali di Stato Civile.

Valori

Articolo 3

I principali valori di riferimento degli aderenti all'Associazione sono:

- centralità della persona e della dignità umana;
- eccellenza della personalità;
- rispetto dell'etica professionale;
- impegno responsabile nella rappresentanza di interessi comuni;
- cultura della partecipazione.

Scopi

Articolo 4

L'Associazione, al fine di realizzare gli scopi di cui all'art. 1, si adopererà per:

- A. promuovere la crescita culturale e professionale di coloro che operano negli Enti Locali e, in particolare, nei servizi demografici;
- B. valorizzare l'immagine, il ruolo e la qualificazione di coloro che operano professionalmente nell'area demografica favorendo l'istituzione, in ogni Comune, di uno specifico settore dei Servizi Demografici;
- C. favorire il miglioramento delle relazioni individuo-ente di appartenenza;
- D. contribuire allo sviluppo delle persone all'interno degli enti aumentandone la qualità delle prestazioni e dei risultati;
- E. definire, diffondere e testimoniare attivamente i valori guida da rispettare nell'esercizio delle professionalità coinvolte;
- F. allacciare rapporti efficaci e forme di alleanza con enti, istituzioni, altre associazioni coerenti per finalità e valori testimoniati;
- G. concorrere alla diffusione nella società di una cultura aderente ai valori enunciati;
- H. contribuire all'elaborazione di norme o legge che possano riguardare le tematiche oggetto dell'Associazione;
- I. favorire l'inserimento di soci e associati in organismi rappresentativi pertinenti;
- J. fornire a soci e associati supporti e servizi per l'accrescimento della professionalità;
- K. promuovere attività di ricerca, studio e diffusione di competenze, esperienze e innovazioni sia a livello nazionale che internazionale;
- L. sviluppare insieme alle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione progetti di supporto alla formazione professionale;
- M. costituire un comitato scientifico per il continuo studio ed approfondimento delle materie di interesse professionale di soci ed associati;
- N. contribuire al giusto riconoscimento professionale dal punto di vista economico-giuridico, degli operatori dei servizi demografici anche attraverso forme di collaborazione con le organizzazioni sindacali.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse o affini o utili alla realizzazione degli scopi sociali di cui all'art.1, o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi scopi, ivi compresa la possibilità di partecipare a società di capitali.

Composizione Sociale

Articolo 5

L'Associazione si compone di:

- soci;
- associati;
- soci onorari.

I soci e gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Soci

Articolo 6

Possono essere ammessi quali soci solo coloro che svolgano funzioni professionali nell'area dei servizi demografici

Associati e Soci Onorari

Articolo 7

Possono essere ammessi quali associati gli enti locali (nella persona del legale rappresentante) e coloro che, pur senza possedere i requisiti di cui all'art.6, siano interessati alle problematiche degli Enti Locali con particolare riferimento all'area dei servizi demografici (docenti universitari e studiosi della disciplina o di discipline attinenti, funzionari di associazioni imprenditoriali, liberi professionisti e consulenti operanti nel settore, ecc.).

Gli associati, che inizino a svolgere le funzioni che danno titolo a essere ammessi quali soci, possono chiedere di essere riconosciuti soci.

I soci onorari sono coloro che vengono indicati tali dagli organismi dirigenti dell'associazione per particolari meriti nei confronti della stessa.

Iscrizione

Articolo 8

La richiesta di prima iscrizione all'Associazione deve essere sottoscritta su apposito modulo predisposto dall'associazione. A seguito della prima iscrizione l'adesione si intenderà rinnovata con la sottoscrizione della quota annuale.

Nel caso in cui la domanda della persona candidata non venga accolta, è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Collegio di Garanzia.

Articolo 9

I Soci che cessino di svolgere, a seguito di pensionamento o mutamento di mansioni, le funzioni in relazione alle quale sono stati ammessi, acquistano la qualifica di Associati.

La qualifica di socio o associato si perde:

- A. per dimissioni;
- B. per mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti dal Comitato Esecutivo;
- C. per radiazione, a seguito di comportamenti gravemente lesivi del prestigio dell'Associazione o di gravi violazioni dello Statuto.

La radiazione è deliberata dal Comitato Esecutivo a maggioranza assoluta con parere non vincolante del collegio di garanzia.

La deliberazione è comunicata dal Presidente dell'Associazione a mezzo raccomandata a.r. all'interessato che può inoltrare ricorso al Collegio di Garanzia a mezzo raccomandata indirizzata al Presidente dell'Associazione, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il Collegio di Garanzia, espletata l'istruttoria ed eventualmente sentito l'interessato, decide sul ricorso, entro novanta giorni, confermando o annullando il provvedimento per radiazione.

Quote sociali

Articolo 10

Le quote associative sono fissate anno per anno dal Comitato Esecutivo e non sono trasmissibili né soggette a rivalutazione.

Organismi

Articolo 11

Gli organi dell'Associazione sono:

- A. l'Assemblea dei Soci e Associati;
- B. il Consiglio Direttivo;
- C. il Presidente;
- D. il Comitato Esecutivo;
- E. il Segretario Nazionale;
- F. il Collegio dei Sindaci;
- G. il Collegio di Garanzia;
- H. il Comitato Scientifico.

Assemblea

Articolo 12

L'Assemblea è sovrana e rappresenta il momento fondamentale di confronto per l'Associazione atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'Assemblea ha le seguenti funzioni:

- approva lo statuto e le sue eventuali modifiche;
- stabilisce i criteri di ammissione ed esclusione dei soci e degli associati;
- approva il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo;
- delibera sulla relazione programmatica del presidente;
- nomina i componenti degli organi amministrativi come stabilito dalla statuto;
- delibera su tutte le materie non di competenza degli altri organismi.

Il diritto di voto è esercitato secondo il disposto dell'art. 2532, Il comma del c.c.: in tal senso ciascun socio o associato spetta un solo voto.

L'Assemblea è composta da tutti i soci e associati, in regola con la quota, e si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, entro il mese di maggio. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente mediante preavviso scritto almeno 20 giorni prima a tutti gli aventi diritto; essa può riunirsi in sessione straordinaria e con le stesse modalità di preavviso quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o la richieda almeno un quarto dei soci e degli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria nomina il proprio Presidente, il Segretario e il Comitato Elettorale composto da almeno 3 membri.

Hanno diritto al voto i soci e gli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti: essa può aver luogo a distanza di un'ora dalla prima e può essere convocata con lo stesso avviso.

Ogni socio o associato che abbia diritto al voto può essere portatore fino ad un massimo di 3 deleghe.

Il voto di norma è espresso in modo palese, salvo che l'Assemblea, a maggioranza dei partecipanti, decida per il voto segreto o nei casi espressamente previsti dallo Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo il caso che sia prescritta una maggioranza qualificata, e vincolano anche gli assenti.

Delle delibere assembleari viene redatto verbale cui deve essere data pubblicità mediante le forme più idonee.

Consiglio Direttivo

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dai Presidenti dei Gruppi Regionali e Provinciali;
- da un numero di membri non superiore a 120 scelti tra i soci o associati (questi ultimi in numero non superiore a quaranta) eletti dall'Assemblea con voto segreto;
- dal Segretario Nazionale;
- dal Direttore del periodico riconosciuto quale organo dell'Associazione;
- dai Sindaci, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- A. nominare il Presidente, scegliendolo nel proprio ambito tra i soci;
- B. nominare i Vice Presidenti, che non potranno essere in misura superiore a 3, scegliendoli nel proprio ambito tra i soci; il VicePresidente che avrà ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità sarà preferito il più anziano di età) rivestirà la qualifica di Vicario;
- C. nominare il Segretario Nazionale, scegliendolo tra i soci o associati;
- D. nominare i membri del Comitato Esecutivo previsti dal successivo art. 15 dello Statuto, scegliendoli nel proprio ambito tra soci e associati;
- E. fissare le fondamentali norme di comportamento impegnativo sia per l'attività nazionale che per quella svolta a livello regionale e/o provinciale;

F. impostare i programmi e impartire le indicazioni che saranno poi realizzate dal Comitato Esecutivo;

G. approvare il rendiconto finanziario;

K. approva, su proposta del Comitato Esecutivo o dei Gruppi Regionali, la nomina dei soci onorari;

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando la richieda almeno un terzo dei suoi membri.

Esso viene convocato con almeno sette giorni di preavviso dal Presidente e le sue delibere sono valide quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri o, in seconda convocazione, quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi, in sua assenza, presiede la seduta.

Ogni riunione del Consiglio Direttivo dà luogo alla stesura di un verbale che viene firmato dal Presidente e da chi funge da Segretario del Consiglio. Quest'ultimo è incaricato di diffonderlo fra tutti i membri del Consiglio.

In caso di cessazione dell'incarico di Consigliere eletto dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo può cooptare un sostituto sino ad un massimo di sostituzioni pari a un terzo dei consiglieri eletti dall'Assemblea.

I Presidenti dei Gruppi Regionali e Provinciali, in quanto membri di diritto del Consiglio Direttivo, in caso di impossibilità a partecipare a riunioni dello stesso, potranno, di volta in volta, delegare per iscritto un altro socio del proprio Gruppo, purché non ricopra già la carica di Consigliere Nazionale, per assicurare la rappresentatività del Gruppo.

Presidente

Articolo 14

Il Presidente è il garante dell'attuazione delle indicazioni del Consiglio attinenti alle politiche e all'immagine dell'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, e può agire, a tutti gli effetti, in nome e per conto dell'Associazione.

In particolare il Presidente, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, ha il potere di sottoscrivere e richiedere affidamenti e finanziamenti dagli istituti di credito, sottoscrivere quote o azioni di società commerciali in nome e per conto dell'Associazione rappresentandola nei rapporti con gli enti economici e i terzi in genere.

Il Presidente individua i rappresentanti o i candidati della Associazione a cariche in organismi nazionali o internazionali.

Ha altresì la facoltà di assumere e licenziare persone dipendenti dell'Associazione Nazionale, nell'ambito delle indicazioni formulate dal Comitato Esecutivo.

Il VicePresidente Vicario o in sua assenza il VicePresidente più anziano di età svolge tutte le

funzioni sopra indicate in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente e i VicePresidenti durano in carica tre anni.

Il Presidente e i VicePresidenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi, nella medesima funzione.

Comitato Esecutivo

Articolo 15

Il Comitato Esecutivo è formato dal Presidente, dai VicePresidenti, dal Segretario Nazionale, dal Direttore del Periodico dell'Associazione e dai membri (in numero variabile da 5 a 10) indicati nel numero e nelle persone dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo, oltre ai poteri previsti dal presente Statuto, ha quelli che gli sono attribuiti specificamente dal Consiglio Direttivo e dà attuazione alle politiche formulate dal Consiglio Direttivo stesso.

Nomina i soci o associati delegati alla direzione del periodico riconosciuto quale organo di stampa della Associazione o a altri incarichi rilevanti e continuativi.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal VicePresidente vicario. Il Comitato Esecutivo tiene costantemente informati i Consiglieri dei propri lavori attraverso l'invio dei verbali delle sue riunioni.

Segretario

Articolo 16

Il Segretario Nazionale cura il coordinamento e le attività dei Gruppi Regionali e ne promuove la costituzione nelle Regioni e nelle Province.

Il Segretario Nazionale collabora con il Presidente per le attività ed il regolare funzionamento dell'organizzazione in riferimento agli organismi decentrati dell'Associazione.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo modificare funzioni e ruolo del Segretario Nazionale, anche in rapporto all'eventuale potenziamento della struttura organizzativa dell'Associazione.

Sindaci revisori

Articolo 17

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Qualora la scelta dei Sindaci ricada su soci o associati essi non devono ricoprire le cariche elettive di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 del presente statuto. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente, che ne coordina l'attività.

Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre anni. I Sindaci sono rieleggibili.

Un Sindaco effettivo dimissionario verrà sostituito dal sindaco supplente che aveva ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio Sindacale ha il compito di verificare la contabilità e l'amministrazione dell'Associazione. Deve inoltre esprimersi sui rendiconti annuali dei Gruppi Regionali e dell'Associazione Nazionale.

Deve infine vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti regionali.

Collegio di Garanzia

Articolo 18

Il Collegio di Garanzia è nominato con scrutinio segreto dall'Assemblea che sceglie tra i Soci e gli Associati tre membri effettivi e due supplenti che non ricoprono altre cariche elettive.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente, che ne coordina l'attività.

Il Collegio di Garanzia ha il compito, oltre che di decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di radiazione secondo quanto previsto dall'art.9, di decidere, entro 15 giorni, su eventuali ricorsi avverso i lavori del Comitato Elettorale.

Il Collegio ha altresì il compito di intervenire, quale amichevole compositore, di propria iniziativa o su richiesta degli organi o delle persone interessate o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, in conflitti tra organi nazionali dell'Associazione o tra organi nazionali e Gruppi Regionali o all'interno degli organi nazionali e/o regionali.

Rimborsi

Articolo 19

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono a titolo gratuito.

Ai soci e agli associati compete solo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle attività istituzionali dell'Associazione e per lo svolgimento di incarichi autorizzati preventivamente dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Esecutivo o dal Presidente finalizzati all'interesse dell'Associazione.

Organismi provinciali e regionali

Articolo 20

I soci che operano in una determinata Regione possono costituirsi in Gruppi provinciali.

In particolari situazioni possono essere formati più gruppi all'interno di una medesima provincia con lo scopo prevalente di riunire i soci di aree geografiche omogenee.

I gruppi provinciali possono a loro volta costituirsi in gruppi Regionali.

Della costituzione dei Gruppi prende atto il Comitato Esecutivo.

I Gruppi hanno lo scopo di promuovere l'attività dell'Associazione nell'ambito della zona di loro competenza, usufruiscono di piena libertà di iniziativa per le proprie attività e il proprio sviluppo.

Ciascun Gruppo deve eleggere tra i soci un Presidente e predisporre un regolamento interno che ne assicuri il funzionamento e che sia in linea con le norme e i principi del presente Statuto.

Il regolamento del Gruppo deve essere approvato dal Comitato Esecutivo dell'Associazione.

Entro il mese di marzo di ogni anno devono essere trasmessi al Comitato Esecutivo la

relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'anno in corso.

I contatti e le attività con altre Associazioni consorelle e con l'Associazione Europea degli ufficiali dello stato civile sono concordati con il Comitato Esecutivo.

Risorse Economiche

Articolo 21

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi;
- beni mobili ed immobili;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- proventi di carattere commerciale e produttivo derivanti da attività esercitate nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto;
- ogni tipo di altra entrata.

Le quote associative vengono stabilite annualmente dal Comitato Esecutivo; eventuali contributi straordinari possono essere stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Comitato Esecutivo, che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che comunque devono essere in armonia con le finalità associative.

E' vietato distribuire, anche solo in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo redige annualmente un rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea entro il 31 Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Ad ogni Gruppo Regionale regolarmente costituito spetta il 25% delle quote incassate relative al tesseramento da parte di soci o associati operanti nella regione. Il 60% delle quote di cui sopra verranno destinate ad ogni Gruppo Provinciale o di area operanti nella rispettiva provincia o area. I proventi di cui sopra saranno erogati entro il 31 dicembre di ogni anno e saranno finalizzati unicamente alle attività istituzionali dei Gruppi. Nel caso in cui il Gruppo Regionale non sia costituito il gruppo provinciale avrà comunque diritto a ricevere il 15% delle quote incassate relative al

tesseramento da parte di soci o associati operanti nella provincia o, comunque, nell'area di riferimento.

Ogni Gruppo Regionale e provinciale, entro il mese di marzo, dovrà redigere un rendiconto economico della propria gestione e un preventivo per le attività programmate, e inviarli alla Segreteria Nazionale entro il 15 di aprile di ogni anno. Sulla base del rendiconto economico il Comitato Esecutivo stabilirà eventuali quote di finanziamento aggiuntivo, oltre ai proventi derivanti dalla quota parte del tesseramento, da attribuire ai singoli Gruppi per la gestione delle ordinarie attività associative.

Spese

Articolo 22

Le spese sono rappresentate dalle uscite di qualsiasi natura utili al buon funzionamento e alla realizzazione del programma e delle attività dell'Associazione.

Norme finali

Articolo 23

Lo Statuto non può essere modificato se non dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei soci ed associati presenti o rappresentati. La modifica dello statuto deve essere prevista nell'ordine del giorno all'interno della convocazione.

Lo scioglimento può essere pronunciato esclusivamente mediante voto segreto dell'Assemblea straordinaria all'uopo convocata ed è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei soci e degli associati presenti o rappresentati..

Le convocazioni e le deliberazioni avranno luogo alle condizioni previste dall'articolo 12.

Il patrimonio residuo dell'ente, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 24

Per quanto altro non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli iscritti, in ordine alla validità, all'efficacia, alla risoluzione, all'interpretazione o all'esecuzione delle pattuizioni di cui all'atto costitutivo ed allo statuto, ed in genere ogni altra divergenza attinente al rapporto sociale, escluse quelle non compromettibili in arbitri per legge, sarà devoluta al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due, ovvero, in mancanza di accordo tra questi ultimi che si protragga per più di venti giorni dalla nomina del secondo di essi, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione, il quale

nominerà anche l'arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, della nomina dell'arbitro designato dalla parte che promuoverà l'arbitrato.

Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio Arbitrale sarà composto di tre membri, tutti nominati di comune accordo tra le parti stesse, o in difetto di accordo, entro venti giorni, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione, ad istanza della parte più diligente, intimate le altre.

Il Presidente del Tribunale designerà, in quest'ultimo caso, anche il Presidente del Collegio Arbitrale.

Salvo quanto sopra espressamente previsto spetterà agli arbitri regolare la procedura arbitrale nel modo che sarà da loro ritenuto più opportuno in relazione alla natura della controversia, ma sempre nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio, e disporre in ordine alle spese.

Essi giudicheranno in base alle regole di diritto sostanziale ma con gli eventuali temperamenti suggeriti dall'equità